

COMMISSIONE VII

DIFESA

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2522)	303
PRESIDENTE 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314	
DE MEO, <i>Relatore</i>	303, 304, 305, 307, 311
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	306, 307, 311, 312, 314
NAHOUM	304, 305, 308, 311, 312
NICCOLAI GIUSEPPE	305
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	314

Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1973.

Comunico che sono pervenuti i pareri della I, III e V Commissione.

Era stato nominato relatore l'onorevole Lettieri; poiché è indisposto, l'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*, Onorevoli colleghi, la mia relazione sarà breve perché l'argomento è conosciuto da questa Commissione. Con il disegno di legge n. 2522 - già approvato dal Senato - il Governo ha proceduto ad una sanatoria che, indubbiamente, stabilisce un equilibrio tra il personale civile degli affari esteri ed il personale della difesa in servizio all'estero.

La seduta comincia alle 11.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sappiamo quanto siano necessarie per attuare il riordinamento degli uffici degli addetti militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, nuove norme che risanino le situazioni di deficienza fin qui riscontrate. Va rilevato, comunque, che il nuovo trattamento economico risolve notevolmente il problema degli ufficiali che prestano servizio all'estero, specie di quelli inviati in zone « difficili ». Con il trattamento economico e le indennità percepite nel passato questi non riuscivano a risolvere, se non in minima parte, i problemi che una dignitosa permanenza in quei luoghi comportava. Mediante questa legge ci si aggancia alle ultime disposizioni riguardanti il personale del Ministero degli affari esteri e si introducono innovazioni relative al contributo delle spese per l'abitazione, alle indennità di famiglia, di sistemazione, alla licenza di trenta giorni e al rimborso per le spese di trasporto. Credo di non dover aggiungere altro. Discutendo gli articoli avremo modo di considerare i benefici concessi con questo provvedimento, che ha effetto retroattivo ad eccezione del trattamento ENPAS, in modo da sanare la situazione di coloro che, avendo soggiornato per due anni all'estero, potrebbero veder soddisfatta una parte delle richieste inevase. Se sarà necessario darò altre delucidazioni nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Il gruppo comunista è senz'altro favorevole ai provvedimenti di carattere economico che regolano la vita e l'attività degli addetti militari e del personale militare all'estero. Nutriamo, però, perplessità sull'articolo 1 di questo disegno di legge, il quale prevede che, con decreti di concerto tra il Ministero della difesa, quello degli affari esteri e del tesoro, si effettui la designazione delle rappresentanze all'estero, del personale dell'esercito, dell'aeronautica e della marina. Riteniamo, infatti, che la politica estera del nostro paese debba essere un tutto unico e debba rispecchiare la responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri e non dei singoli dicasteri. Voi capite, onorevoli colleghi, quale sia la radice di questa nostra preoccupazione. Lasciando le decisioni riguardanti il personale militare in modo praticamente diretto all'orientamento del Ministero della difesa — sia pure di concerto con gli altri due Ministeri citati — affidiamo ad esso tutta una

serie di scelte che crediamo debbano essere proprie del Consiglio dei ministri.

Secondo noi il citato articolo 1 dovrebbe essere modificato. Ove non si voglia affidare al Consiglio dei ministri la funzione di decidere su argomenti così delicati, si ricorra al decreto del Presidente della Repubblica. Non bisogna, infatti, dimenticare che il Capo dello Stato è anche capo supremo delle forze armate e responsabile delle rappresentanze all'estero del paese. Nella designazione delle singole persone, nel giudizio sulle loro capacità e sul loro attaccamento alle istituzioni democratiche, nel fatto che esse rappresentino la Repubblica in sedi non soltanto disgiunte dal punto di vista della vita del singolo addetto, ma anche da un punto di vista politico generale, riteniamo debba essere coinvolta una responsabilità « più alta » di quella assunta di concerto dai tre Ministeri.

E questa è la prima osservazione di fondo che il gruppo comunista intendeva fare al disegno di legge in discussione. Altre osservazioni sono particolari, e riguardano questioni di natura finanziaria, sulle quali chiediamo dei chiarimenti e ci riserviamo di presentare emendamenti. Il relatore de Meo ci ha sottoposto con il suo *savoir faire* una relazione introduttiva, svolta però in modo un po' sommario. Io desidero, invece, richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 3 del disegno di legge, al cui primo comma è detto che « gli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale ». Perciò, decidere anche queste spese rientra nelle facoltà del Ministero della difesa, senza nessun controllo, in pratica, da parte del Ministero degli affari esteri e delle ambasciate...

DE' MEO, Relatore. Ma c'è il controllo della Corte dei conti.

NAHOUM. Sì, ma a cose fatte. Del resto, si tratta di gestioni speciali, e noi tutti sappiamo che cosa tali gestioni significhino.

Manca, dicevo, qualsiasi controllo di carattere amministrativo e finanziario per quanto riguarda le spese per il personale e soprattutto quelle per il funzionamento.

Circa l'articolo 12, voglio osservare che al suo primo comma si prevede che sono a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rap-

presentanza diplomatica. Ma chi decide circa questi uffici degli addetti militari presso le sedi diplomatiche all'estero? Per un'ipotesi, sia pure paradossale, potremmo avere un'ambasciata in un paese straniero fornito di *dépendences* a carattere militare delle quali la stessa ambasciata non sa nulla, perché le relative decisioni vengono prese dal Ministero della difesa e finanziate dal fondo speciale di cui ho parlato prima. Ma in questo modo come può essere esplicita la responsabilità primaria dell'ambasciatore, che rappresenta lo Stato italiano all'estero?

Il primo comma dell'articolo 16 recita: « Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza ». Ora, noi comprendiamo perfettamente che vi sono sedi diplomatiche che hanno bisogno di questo servizio di vigilanza — anzi vi sono sedi che non hanno un sufficiente numero di militari addetti a questa funzione. Ma quello che ci preoccupa è che anche a proposito di questo personale militare inviato all'estero le decisioni spettano al Ministero della difesa. Ma a chi spetta dare un giudizio, anche politico, sul problema della vigilanza? Senza dubbio all'ambasciatore, e al Ministero degli esteri: il Ministero della difesa non può decidere, a sua discrezione, quanti sono i militari da adibire al servizio di vigilanza presso le sedi diplomatiche della Repubblica italiana all'estero.

Vi è, insomma, un'insieme di osservazioni che noi abbiamo inteso fare (di carattere sia generale, in riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, da cui discende naturalmente l'impostazione di tutto il provvedimento, che particolare, per quanto concerne il merito di alcuni articoli) per sottoporle all'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo.

NICCOLAI GIUSEPPE. Le valutazioni espresse dall'onorevole Nahoum seguono una logica che è praticamente quella dello svuotamento dei compiti e delle finalità che un paese persegue istituendo delle forze armate. Dobbiamo decidere: o preferiamo che queste siano inefficienti, ed allora tanto vale abolirle, oppure desideriamo che esse si dimostrino efficienti, ed allora dobbiamo non solo approvare le disposizioni oggi al nostro esame, ma rafforzarle. Abbiamo alle spalle la tragica esperienza di Fiumicino, che può ammonirci circa la necessità della massima efficienza delle forze armate: ma anche all'estero, e

proprio in questo momento, occorre che certi servizi funzionino nel migliore dei modi. Non si tratta di servizi inutili o irreali: ne va di mezzo la vita di italiani.

Per ciò che riguarda quanto previsto dal primo comma dell'articolo 16, ripeto che la vigilanza, per determinati servizi va rafforzata: se essa viene invece smantellata, non dobbiamo lamentarci quando si verificano certi fatti...

NAHOUM. Io non dico che questa vigilanza non debba essere rafforzata: dico che ciò deve avvenire sotto precise responsabilità politiche.

NICCOLAI GIUSEPPE. Le vostre richieste rientrano nell'ambito di quella politica che portate avanti all'interno di questa Commissione: quando però ci troviamo di fronte a tragedie come quella di Fiumicino, ci lamentiamo e andiamo a cercare, a monte, i motivi dell'accaduto. Ma certi fatti si verificano proprio perché si va svuotando di contenuto il servizio di vigilanza. Per porre rimedio a questo stato di cose il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE MEO, *Relatore*. Per quanto riguarda gli articoli 1 e 16 del disegno di legge in esame, l'onorevole Nahoum ha fatto delle osservazioni di carattere politico, cui meglio potrà rispondere il rappresentante del Governo, anche se io, intanto, non ho nessuna difficoltà a dire che praticamente un po' tutta la politica italiana si svolge con il coordinamento del Presidente del Consiglio, sia quando esso dà il concerto sia quando non lo dà. D'altra parte, una garanzia circa le materie di cui stiamo discutendo, è offerta dal fatto che nessun provvedimento è preso solo dal ministro della difesa. È, infatti, previsto, quando si tratta degli addetti militari e del personale militare, il decreto del ministro della difesa con il concerto dei ministri degli esteri e del tesoro. E il decreto del ministro degli esteri di concerto con quelli del tesoro e della difesa, quando si tratta delle sedi diplomatiche presso le quali si richiede un rinforzo di personale. C'è, insomma, una competenza diretta del Ministero della difesa, nel primo caso, e del Ministero degli esteri, nel secondo.

Ma dobbiamo anche osservare che le disposizioni, di cui trattasi, si richiamano ai criteri di reciprocità validi nei rapporti diplomatici. Non è, quindi, che il ministro della difesa può inviare presso una certa sede un battaglione, in quanto è stabilito il numero degli organici, in base ad accordi internazionali, per cui, anche ammettendo una certa elasticità di applicazione delle disposizioni in proposito, nessuno può violarle. Per quanto riguarda gli uffici di cui al primo comma dell'articolo 3, desidero ricordare che gli uffici amministrazioni speciali esistono anche in Italia: i loro fondi non sono i famosi fondi segreti del SID e la Corte dei conti li controlla. Si tratta, quindi, di normali uffici distaccati. Le spese per il personale e quelle per il funzionamento sono ben precisate. Si dice che i nostri ambasciatori potrebbero non sapere nulla di quanto si fa in proposito: ma ciò non può accadere, in quanto l'addetto dipende gerarchicamente dall'ambasciatore. Mi preme, invece, ricordare che vi sono delle sedi di ambasciata che costituiscono motivo di vergogna per il nostro paese, sino al punto che si è costretti in certe zone ad affittare degli appartamenti per il personale. In Canada, ad esempio, il nostro addetto militare abita fuori dell'ambasciata, nella quale non vi è posto sufficiente: e questa situazione, concernente sia gli uffici che le abitazioni, è ovviamente conosciuta dagli ambasciatori.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei, innanzitutto, richiamare l'attenzione della Commissione sulla natura del disegno di legge, che è squisitamente economica e non ordinativa.

Sul trattamento economico, esistono quei provvedimenti che il Governo ha ritenuto indispensabili. Se non avessi difficoltà di ordine temporale — come è noto è necessario che questo disegno di legge venga approvato entro il corrente anno, come risulta anche dalla raccomandazione della Commissione bilancio — io stesso chiederei la soppressione di alcuni articoli, tra cui l'articolo 1, almeno limitatamente al comma I, che è poi quello che maggiormente preoccupa il collega Nahoum. E ciò per un duplice motivo. In primo luogo perché il comma I dell'articolo 1 non apporta modifiche di sorta alla legislazione vigente. Questa materia è già regolata dalla legge n. 361 del 26 marzo 1958, il cui articolo 28 recita testualmente: « Con decreti del ministro della difesa, di concerto... ». Come si può rilevare, rispecchia fedelmente l'articolo 1. Se non ci fossero preoccupazioni

di tempo — ripeto — potrei accettarne tranquillamente la soppressione, giacché nessuno ha messo in discussione l'articolo 28 della legge n. 361.

Questo è il primo motivo. Chiarirò ora il secondo. Le ambasciate all'estero — non dimentichiamolo — rappresentano lo Stato italiano, né il Governo, né i ministri, e lo Stato italiano viene rappresentato dagli ambasciatori, che sono rappresentanti del Presidente della Repubblica, non del Ministero degli affari esteri, o di quello della difesa o, ancora, di quello del tesoro. È chiaro, quindi, che ogni responsabilità, anche per ciò che riguarda gli addetti militari, ricade esclusivamente sugli ambasciatori e, conseguentemente, fa riferimento diretto alla persona del Capo dello Stato. Da questo punto di vista, anche per maggiore tranquillità, forse sarebbe stato più opportuno un decreto del Capo dello Stato, più che un decreto di concerto ministeriale.

Premesso che questo dibattito concerne gli uffici degli addetti militari, c'è poi un altro aspetto da considerare. Si ha l'impressione — se ho ben capito — che con questo disegno di legge vengano istituzionalizzati gli uffici degli addetti militari. Ringrazio l'onorevole de Meo, il quale ha fatto espliciti e ben noti riferimenti, quando ha detto che in realtà le nostre ambasciate non sono in condizione di poter ospitare né gli uffici degli addetti militari né altri uffici. Se penso alla nostra rappresentanza culturale all'estero — mi riferisco specificamente alle scuole — devo dire che ben difficilmente questi addetti culturali riescono ad avere degli uffici presso le ambasciate. È, quindi, chiaro che bisogna crearne e non li istituamo certamente con questa legge. Devo aggiungere che per gli addetti militari è anche una questione di orgoglio poter avere la loro sede e il loro ufficio nell'ambasciata (la qual cosa costituirebbe anche un motivo di sicurezza).

La legge n. 361, all'articolo 7, prevede spese di affitto per i locali, per il riscaldamento, sempre, ovviamente, quando gli addetti non siano dislocati nella sede delle ambasciate. Nel disegno di legge si parla nuovamente di tali uffici, su un piano squisitamente amministrativo questa volta. Su tale punto non sono state apportate modifiche e non vi dovrebbero essere preoccupazioni, ché si agisce secondo la norma dettata dalla legge tuttora in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 3 credo che il collega de Meo con la sua esperienza, abbia detto chiaramente che quando si parla di distaccamenti dell'ufficio amministrazioni

speciali del Ministero della difesa non si fa riferimento ai fondi segreti né a quelli speciali, ma alla norma di carattere generale.

Per quel che concerne l'articolo 16, ritengo che l'onorevole Nahoum possa effettivamente trovare nel secondo comma alcune ripetizioni. Forse l'onorevole Nahoum ha anche ragione quando dice di scorgervi qualche contraddizione. Comunque, quell'articolo vuol dare sicurezza agli uffici degli addetti militari allorché questi siano dislocati fuori delle ambasciate (queste ultime, infatti, contrariamente agli uffici degli addetti sono tutelate dagli Stati che le ospitano). Per quanto concerne, infine, i carabinieri e i militari chiamati direttamente dagli addetti militari, voglio ricordare a me stesso che essi hanno un regolare visto d'ingresso.

Questo visto d'ingresso viene chiesto dall'ambasciatore, il quale ne assume tutta intera la responsabilità. Nulla si innova nella materia già oggi definita per legge e che viene richiamata nel testo che abbiamo dinanzi (richiamo in realtà forse non opportuno, del quale si potrebbe fare anche a meno).

Aggiungo che, se non si dovesse approvare il presente disegno di legge rapidamente, prima della scadenza, ormai prossima, del 31 dicembre, non avrei difficoltà ad accettare degli emendamenti soppressivi di tutte quelle norme già contenute in leggi precedenti e che sono esplicitamente richiamate nel disegno di legge in discussione. Credo però che nessuno di noi — e lo ha detto a chiari termini anche l'onorevole Nahoum — vuole ritardare l'iter di questo provvedimento, che ha dei riflessi di natura economica.

Dopo i chiarimenti che ho fornito, e tenuti presenti anche quelli dati dal Relatore, invito la Commissione ad approvare rapidamente il testo in discussione, in modo che il personale in questione, che vive certo in non floride condizioni economiche, possa fruire, nell'abito degli stanziamenti stabiliti, dei benefici da esso previsti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO UNICO.

ART. 1.

Con decreti del ministro della difesa, di concerto con i ministri degli affari esteri e

del tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché addetti aggiunti ed assistenti.

Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del ministro della difesa, sentito il ministro degli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più forze armate.

Gli onorevoli Nahoum, D'Auria ed Angelini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente: « Le rappresentanze diplomatiche all'estero ove possono essere destinati addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché addetti aggiunti ed assistenti, sono determinate dalla legge 26 marzo 1958, n. 361 ».

DE MEQ, *Relatore*. Sono contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario per quanto detto precedentemente.

PIESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Nahoum ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivistica. Le mansioni di archivistica sono affidate a sottufficiali o ad impiegati della carriera esecutiva del Ministero stesso.

I posti d'organico dell'ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del ministro della difesa, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Gli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica costituiscono di-

staccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.

La gestione del denaro comprende:

- a) spese per il personale;
- b) spese per il funzionamento.

La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

NAHOUM. In base alle dichiarazioni che ho precedentemente fatto, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 4 al 15 compreso non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

TITOLO II.

SPESE PER IL PERSONALE

CAPO I.

Personale inviato dall'Italia. Trattamento economico.

ART. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

- 1) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di famiglia;
- 2) indennità di sistemazione;
- 3) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
- 4) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
- 5) contributo spese per abitazione;
- 6) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

7) provvidenze scolastiche;

8) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

9) indennità e rimborsi per cessazione dalle funzioni all'estero;

10) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

11) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.

In caso di decesso del personale di cui al precedente articolo 2, spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale accreditato per più forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 4, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 annessa alla presente legge.

A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennità di servizio all'estero.

(È approvato).

ART. 6.

Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni o riduzioni, le indennità ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti, che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni o le riduzioni previste per la sede di residenza.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero

degli affari esteri, le maggiorazioni o le riduzioni saranno determinate con decreto del ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministero della difesa può prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'amministrazione degli affari esteri ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alle condizioni e nei limiti da esso previsti.

Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo suddetto.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il personale in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria di 30 giorni.

Per il personale in servizio nelle sedi disagiate ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria di cui al comma precedente è rispettivamente aumentato della metà e di due terzi.

Al personale di cui ai precedenti commi si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nei casi di licenze o congedi straordinari per malattia e per convalescenza, le indennità per il servizio all'estero sono corrisposte per intero durante il primo mese e con

la riduzione del 20 per cento durante il secondo mese. Nei detti casi, qualora il personale non possa essere trasferito senza danni, le indennità per il servizio all'estero ridotte del 20 per cento sono corrisposte per altri due mesi. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di licenza o congedo straordinari la corresponsione delle indennità per il servizio all'estero è sospesa.

Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

(*È approvato*).

CAPO II.

Personale locale.

ART. 10.

Per le esigenze eccezionali degli uffici dell'addetto dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, quali la mancanza di personale idoneo da inviare dall'Italia, il Ministero della difesa può autorizzare l'assunzione a contratto di personale da adibire a mansioni esecutive (archivista) o ausiliarie (fattorino-usciera).

L'assunzione del personale ausiliario è consentita solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare il personale ausiliario della rappresentanza diplomatica.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto tra i cittadini italiani residenti nel paese dove ha sede l'ufficio presso cui deve prestare servizio oppure, limitatamente al personale ausiliario, tra stranieri.

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ART. 11.

I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente.

I predetti contratti non conferiscono stabilità d'impiego né diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato.

(*E approvato*).

TITOLO III.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI

CAPO UNICO.

ART. 12.

Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa:

1) le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica.

Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il fitto dei locali adibiti ad abitazione, nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il capo della rappresentanza diplomatica secondo i criteri fissati nell'articolo 84 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

2) le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e le pulizie, sempreché non vi provveda la rappresentanza diplomatica;

3) le spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio;

4) le spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero;

5) le spese per riproduzione di documenti;

6) le spese per lavori straordinari di traduzione;

7) le spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di in-

formazione, previa autorizzazione del Ministero;

8) le spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilità e per riproduzione;

9) le spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero.

(*E approvato*).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO UNICO.

ART. 13.

Al personale militare e civile inviato all'estero con funzioni di addetto, di addetto aggiunto, di assistente e di archivista, si applicano per l'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

(*E approvato*).

ART. 14.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del ministro della difesa di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La medesima indennità può essere concessa, con le modalità di cui al precedente comma, al personale civile del Ministero della difesa destinato a prestare servizio presso organismi internazionali.

(*E approvato*).

ART. 15.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo,

al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza.

Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonché sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con mansioni speciali; la relativa spesa è a carico del bilancio del predetto Ministero.

Il contingente del personale militare da inviare all'estero per le esigenze di cui ai precedenti commi è determinato con decreto del ministro della difesa di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, per quanto riguarda il personale da destinare presso gli uffici degli addetti, e con decreto del ministro degli affari esteri di concerto con i ministri della difesa e del tesoro, per quanto concerne il personale destinato presso le rappresentanze diplomatiche italiane.

Al personale di cui ai commi precedenti si applicano le norme degli articoli 4, 6 - primo comma - 7, 8, 12 - n. 1 - 13, 15 della presente legge.

L'onorevole Nahoum ha presentato il seguente emendamento. *Al primo comma, dopo le parole: « il Ministero della difesa », aggiungere le altre: « di concerto col Ministero degli affari esteri ».*

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento anche perché il « concerto » è previsto successivamente.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È implicito che ci vuole l'autorizzazione dell'ambasciatore; pertanto sono contrario all'emendamento.

NAHOUM. È implicito, ma non è esplicito. Comunque insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nahoum.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Della commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso.

Il rappresentante del Ministero della difesa nella commissione per l'indennizzo dei danni deve rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione o grado non inferiore a colonnello.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, limitatamente alle norme sul trattamento economico, dal 1° gennaio 1971, ad eccezione di quanto contemplato nell'articolo 13, le cui norme si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Sono abrogate la legge 26 marzo 1958, n. 361, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

L'onorevole Nahoum ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le norme incompatibili con la seguente legge sono abrogate.

DE MEO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Mi riservo comunque di presentare in proposito un ordine del giorno.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

NAHOUM. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nahoum.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Al maggiore onere di complessive lire 1.068 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede: quanto a lire 356 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 356 milioni a carico del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1972; quanto a lire 288 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1973 e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

All'onere di lire 356 milioni per l'esercizio 1974 si provvede per lire 288 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti nn. 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché alle due tabelle allegate sono stati proposti emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA N. 1.

INDENNITA PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

Misure mensili lorde dell'indennità per accreditamenti multipli per più forze armate nello Stato di residenza.

PERSONALE AVENTE DIRITTO	Forza armata	
	Seconda	Terza
Addetto	16.000	8.000
Addetto aggiunto	12.800	6.400
Assistente	12.800	6.400

(È approvata).

TABELLA N. 2.

TABELLA
DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI

<i>Personale del Ministero della difesa:</i>	<i>Personale del Ministero degli affari esteri:</i>
Addetto	} Primo Consigliere (1) } Consigliere
Addetto aggiunto	Primo segretario
Assistente	Secondo segretario

Archivisti:

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Archivista capo
Maresciallo capo, maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Primo archivista
Sergente maggiore, sergenti e gradi corrispondenti	Archivista

Personale di vigilanza:

Appuntato dell'Arma dei carabinieri	Commesso capo
Carabiniere	Commesso

(1) Limitatamente alle Rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del ministro della difesa, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di finanziamento.

(E approvata).

Gli onorevoli de Meo, Lucchesi, Nahoum, Durand de la Penne, Nicolai Giuseppe hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

nell'approvare il disegno di legge n. 2522 sull'ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato,

impegna il Governo

a presentare disegni di legge che colmino eventuali vuoti normativi derivanti dall'abrogazione della legge 26 marzo 1958, n. 361.

(0/2522/1/7)

Quest'ordine del giorno, già annunciato dal solo onorevole de Meo, ha poi raccolto le firme dei rappresentanti di più gruppi politi-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ci, unanimi nel ritenere necessario un impegno da parte del Governo sull'argomento che nell'ordine del giorno stesso è ricordato.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno, in quanto riconosce l'utilità che circa questa materia vi sia una disciplina chiaramente espressa, anche tenendo presenti le modifiche che in proposito abbiamo introdotto con il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Dife-

sa ivi destinato » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2522):

Presenti	28
Votanti	20
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, D'Alessio, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Niccolai Giuseppe, Saccucci, Savoldi, Vaghi e Villa.

Hanno dichiarato di astenersi:

Angelini, Bisignani, D'Auria, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Tesi e Venegoni.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO